

Roma, 31 marzo 2016**LAV16094****SLM****Oggetto: Deposito presso la DTL di verbali di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c. Precisazioni Ministero del Lavoro**

Con nota prot. n. 37/5199 del 16 marzo 2016 e n. 5755 del 22 marzo 2016 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti interpretativi in merito all'espletamento della procedura di deposito presso la DTL dei verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale ex art. 411 c.p.c..

Il Ministero ha precisato che, in caso di deposito presso la DTL dei verbali di conciliazione in sede sindacale, la Direzione Territoriale del Lavoro deve verificare - oltre all'autenticità dell'atto, come espressamente richiesto dall'art. 411, comma 3, c.p.c. - anche il rispetto delle modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, come disposto dall'art. 412 ter c.p.c., e il grado di rappresentatività del soggetto sindacale.

Pertanto, per l'utile espletamento dell'attività di deposito dei verbali ex art. 411 c.p.c., è necessario che la conciliazione sia stata raggiunta nel rispetto delle sedi e delle procedure previste nei contratti o accordi collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il soggetto sindacale deve dunque risultare in possesso di elementi di specifica rappresentatività.

Cordiali Saluti